REGOLAMENTO (CEE) N. 1223/81 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1470/68, relativo al prelievo ed alla riduzione dei campioni, nonché alla determinazione del tenore in olio, impurità ed umidità dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 [2], in particolare l'articolo 26 paragrafo 3, e l'articolo 27 paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 72/77 [4], stabilisce il peso massimo della partita utilizzata come base per le operazioni previste dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 22/81 [6]; che, per quanto concerne i semi di colza, di ravizzone e di girasole, gli usi amministrativi e commerciali esigono un'analisi che abbia come oggetto una partita di peso più elevato; che è pertanto opportuno modificare il peso massimo della partita per i suddetti semi, nonché quello del campione globale utilizzato per l'analisi per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1470/68 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 6. In deroga alle disposizioni dell'allegato I, il peso massimo della partita di cui ai punti 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.4 è fissato a 500 t per i semi di colza e di ravizzone ed a 1 000 t per i semi di girasole.

7. In deroga alle disposizioni dell'allegato I, il peso massimo del campione globale di cui al punto 6.4 è fissato a 100 kg per i semi di colza e di ravizzone ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.
(3) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 12 del 15. 1. 1977, pag. 11.
(5) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 2 dell'1. 1. 1981, pag. 14.